

Riunione 16 giugno 2009

## **Schema di regolamento**



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64 che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, nonché, alla lettera f), la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

VISTO il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 1, comma 632, come modificato dall'articolo 64, comma 4 bis, lett. f) del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra scuola e università;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 ed in particolare l'articolo 13;

VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1998, n. 157, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente aggregazione di istituti di istruzione secondaria superiore;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, relativo al regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, ed in particolare gli articoli 41 e 43;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante la definizione dei criteri generali per il conferimento ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti dell'autonomia di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 relativo al regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 relativo al regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del ;



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del \_\_\_\_\_ ;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dall'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del \_\_\_\_\_ ;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del \_\_\_\_\_ ;

SULLA proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

EMANA

il seguente regolamento

### Articolo 1

#### *Oggetto*

1. Il presente regolamento detta le norme generali per la ridefinizione, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri per l'istruzione degli adulti ivi compresi i corsi serali, di seguito denominati "Centri", in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

2. La ridefinizione di cui al comma 1, che si realizza nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguarda i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ivi previsti, nei quali sono ricondotti, a partire dall'anno scolastico 2010-2011 e comunque entro l'anno scolastico 2011-2012, nel rispetto della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena attivati ai sensi della normativa previgente.

### Articolo 2

#### *Identità dei Centri*

1. I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello specifico assetto organizzativo e didattico di cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, e dimensionata secondo i criteri e i parametri



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

previsti per gli istituti secondari superiori dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio e di certificazioni riferiti al primo ciclo e al secondo ciclo di istruzione in relazione ai percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei artistici.
3. I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli adattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, che tiene conto della particolare natura dell'utenza; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento.
4. I punti di erogazione del servizio relativi alle reti territoriali di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri definiti con il regolamento ivi citato.
5. I Centri possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, secondo quanto previsto dal sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni.

### Articolo 3

#### *Utenza dei Centri*

1. Ai Centri possono iscriversi gli adulti in età lavorativa, anche stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore.
2. Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di istruzione.

### Articolo 4

#### *Assetto didattico*

1. I Centri realizzano percorsi di istruzione con riferimento ai seguenti livelli:
  - a) primo livello: percorsi di istruzione finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione riguardanti l'acquisizione dei saperi e delle competenze relative all'obbligo di istruzione di cui agli Allegati 1) e 2) al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In questo ambito sono ricondotti anche i corsi di alfabetizzazione in lingua italiana destinati agli adulti stranieri;



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

b) secondo livello: percorsi di istruzione finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.

2. I percorsi di cui al comma 1, lettera a), sono articolati in due periodi didattici così strutturati:

a) primo periodo didattico, finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo;

b) secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze relative al 9° e 10° anno dell'obbligo di istruzione che si assolve nel primo biennio dell'istruzione secondaria superiore, con riferimento all'istruzione tecnica, professionale e artistica.

3. I percorsi di istruzione tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera b) sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:

a) primo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;

b) secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;

c) terzo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo.

4. I percorsi, di cui al comma 2, lettera a) hanno un orario complessivo di 400 ore destinato allo svolgimento di attività ed insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado, da sviluppare anche con riferimento alle competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria di cui all'allegato 2 al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale quota può essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri.

5. I percorsi di cui al comma 2, lettera b) e quelli di cui al comma 3, lettere a), b) e c) hanno un orario complessivo obbligatorio pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali relativi alle singole aree di indirizzo.

6. I percorsi di istruzione artistica di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati dai Centri con riferimento alle conoscenze, abilità e competenze previste dai corrispondenti ordinamenti del liceo artistico secondo i periodi didattici di cui al comma 3, l'orario



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

complessivo di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 7, anche attraverso gli accordi di rete di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, stipulati con le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di liceo artistico.

7. Ai fini di cui al presente articolo, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari di cui ai commi 4 e 5, attraverso:

- a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto;
- b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
- c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto per ciascun livello, per non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo;
- d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del piano di studio individualizzato, per non più del 10 per cento del corrispondente monte ore complessivo del percorso.

### Articolo 5

#### *Assetto organizzativo*

1. I percorsi di istruzione, di cui all'articolo 4 sono così organizzati:

- a) realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti tecnici, per gli istituti professionali e per i licei artistici, come definiti dai regolamenti di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.
- b) si riferiscono alle indicazioni nazionali riguardanti i risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera a).
- c) sono progettati per unità di apprendimento (moduli), intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici di cui all'articolo 4, da erogare anche a distanza, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo medesimo, comma 7, e che rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti.
- d) sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici di cui all'articolo 4, che costituiscono il riferimento organizzativo per la costituzione delle classi e possono essere fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici, come previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 7, lettera b).
- e) sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base del "Patto formativo individuale" definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto secondo i criteri generali e le modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 4, comma 7.



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

cui all'articolo 5, comma 1, lett. e), fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 70 per cento del percorso ivi previsto.

5. L'esame di Stato di cui al comma 3 si conclude con un motivato giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame ivi previste secondo i criteri determinati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 7.

6. Al termine di ciascun periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione redatta secondo le linee guida di cui al comma 7, che è condizione di accesso al periodo didattico successivo.

7. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri di cui ai commi 3 e 5 nonché le linee guida per la valutazione e la certificazione, ivi compresi i relativi modelli.

### Articolo 7

#### *Organi Collegiali*

1. I Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni, di cui al titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, con gli specifici adattamenti di seguito indicati:

- a) il consiglio di classe è composto dai docenti del gruppo di livello di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo;
- b) il collegio dei docenti è articolato in sezioni, corrispondenti a ciascuno dei livelli di cui all'articolo 4, comma 1;
- c) la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella Giunta esecutiva è sostituita con la rappresentanza degli studenti;
- d) il collegio dei docenti elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'articolo 11 del già citato decreto legislativo n. 297 del 1994, assicurando la rappresentanza dei docenti appartenenti ai differenti livelli di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal competente direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.

### Articolo 8

#### *Gestione amministrativo-contabile*

1. Per la gestione amministrativo-contabile dei Centri si applica il regolamento adottato con decreto interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni.



# *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

## Articolo 9

### *Dotazioni organiche*

1. A partire dall'anno scolastico 2010-2011, la dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale ed è definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del Centro al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai livelli di cui all'articolo 4.
2. L'organico di cui al comma 1 è determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, mediante l'annuale decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri generali:
  - a) per i percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 120 allievi forniti di competenze per ciascuno degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione;
  - b) per i percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con riferimento al rapporto non superiore a un docente ogni dodici studenti, in relazione ai carichi orario previsti al comma 5 del medesimo articolo.
3. A partire dall'anno scolastico 2010-2011, la dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario è definita, nei limiti di organico disponibile a legislazione vigente, determinato in relazione agli indici previsti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera e), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; ferma restando la dotazione organica del personale ATA a livello regionale definita ai sensi del suddetto regolamento, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può assegnare ai Centri unità di personale del profilo dei assistente tecnico ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per collaborazioni plurime.
4. Il decreto di cui al comma 2 contiene anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase di passaggio al nuovo ordinamento di cui al presente regolamento.

## Articolo 10

### *Monitoraggio e valutazione di sistema*

1. I percorsi di istruzione dei Centri sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.
2. I risultati di apprendimento dei percorsi dei Centri sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di istruzione.
3. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un apposito rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione dei Centri e della valutazione dei risultati di apprendimento.



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

### Articolo 11

#### *Disciplina transitoria, abrogazioni e norme finali*

1. Tutti i centri territoriali per l'educazione degli adulti di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455 e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui all'ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2011.
2. Gli studenti già iscritti e frequentanti i centri territoriali e i corsi serali di cui al comma 1 proseguono il loro percorso di studio nei Centri riorganizzati a norma del presente regolamento sulla base del patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), con riferimento all'assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5.
3. La composizione degli organi collegiali di cui all'articolo 7 si applica ai Centri istituiti e funzionanti a partire dal 1° settembre 2010.
4. Sono abrogate le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 1, lettera d), e agli articoli 137 e 169 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. E', altresì, abrogata ogni altra disposizione non legislativa comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.
5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
6. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## APPUNTO

Si riportano di seguito i dati relativi all'a.s. 2007/2008, articolati per SEDI, FREQUENTANTI ed ESITI

1. Le istituzioni presso cui sono attivi CTP, corsi serali e scuole carcerarie sono state in tutto 1371, così articolate:

Istituti scolastici di riferimento delle sedi EdA:		
IR (CTP) - Istituti di Riferimento presso cui sono attivi Centri Territoriali Permanenti	507	36.98%
IR (IGCS) - Istituti di Riferimento presso cui sono attivi Istituti di istruzione secondaria di II° grado Gestori di Corsi Serali	811	59.15%
IR (CTP/IGCS) - Istituti di riferimento presso cui sono attivi sia CTP sia IGCS	25	1.82%
IR (solo SC) - Istituti di riferimento presso cui sono attive solo scuole carcerarie	28	2.04%
<b>Tot. IR - Totale Istituti di Riferimento impegnati nell'EdA (sedi amministrative)</b>	<b>1371</b>	<b>100.0%</b>

2. I frequentanti sono stati complessivamente 385.863 così distribuiti nei vari corsi:

Frequentanti i corsi EdA ripartiti per tipologia di corso:		
CPC - Corsi del Primo Ciclo di istruzione	64221	16.64%
CILS - Corsi a favore di cittadini stranieri per l'Integrazione Linguistica e Sociale	67102	17.39%
CBMAF - Corsi Brevi Modulari, di Alfabetizzazione Funzionale	185294	48.02%
PDIS/DQ* - Percorsi di studio finalizzati al conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria superiore e/o di Qualifica	69246	17.95%
<b>Tot. - Tot. frequentanti corsi EdA</b>	<b>385863</b>	<b>100.0%</b>

3. I titoli di studio e le certificazioni rilasciate sono state complessivamente oltre 200mila, così articolati:

Titoli di studio e documenti finali rilasciati:	
Tit. CMM - Titoli di studio rilasciati al termine dei corsi di scuola secondaria di I° grado con esame di stato	16.995
DCRC - Documenti/certificati per il riconoscimento dei crediti rilasciati dai CTP per l'accesso ai corsi serali ripartiti per tipologia di diploma	3.630
DIS - Diplomi di Istruzione Superiore rilasciati	14.981
DQ - Diplomi di Qualifica rilasciati	5.812
Certificazioni CILS - Alfabetizzazione in lingua italiana degli stranieri	37.448
Certificazioni CBMAF ( di cui 3.727 ECDL)	130.386
<b>Totale</b>	<b>209.252</b>

Riunione 16 giugno 2009

## **Relazione illustrativa**



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**Schema di regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.**

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

#### PREMESSA

Lo schema di regolamento in oggetto è emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera f), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione del piano programmatico di interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo e si inserisce nel quadro della riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali prevista dall'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali è finalizzata ad ottimizzare le azioni e le risorse disponibili, ad assicurare una maggiore qualità del servizio per innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta, potenziarne le competenze chiave, favorire l'inclusione sociale, anche degli immigrati, e contribuire al recupero della dispersione scolastica dei giovani a partire dai 16 anni che non hanno assolto all'obbligo di istruzione.

Il nostro Paese, infatti, segna un preoccupante deficit formativo: quasi 30 milioni sono i cittadini in possesso al massimo della licenza media (cfr. ASI 2008, ISTAT) e più del 40% della popolazione adulta raggiunge solo il primo livello di competenza funzionale e solo circa il 13%<sup>2</sup> di essa raggiunge il livello 3 ovvero un livello accettabile (cfr. ALL - Letteratismo e abilità per la vita, 2006, INVALSI).

Il sistema di istruzione degli adulti si è progressivamente sviluppato con l'istituzione dei *Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta* (CTP), previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455. I CTP hanno innovato la lunga e consolidata esperienza dei corsi per studenti lavoratori (cosiddetti corsi 150 ore) ed allargato la loro sfera di azione anche ai corsi brevi e modulari per l'acquisizione di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche ed informatiche. I CTP hanno ricevuto ulteriore impulso dalla direttiva n. 22 del 6 febbraio 2001, con la quale sono state approvate *le linee guida per la riorganizzazione ed il potenziamento dell'educazione permanente sanciti dall'Accordo in sede di Conferenza unificata 2 marzo 2000*.

Contemporaneamente, attraverso uno sviluppo costante dei corsi serali, gli adulti e, soprattutto, i giovani adulti prematuramente usciti dal sistema formativo hanno avuto la possibilità di acquisire una qualifica o un diploma di scuola secondaria superiore.

L'azione dei CTP e delle scuole con corsi serali ha consentito di aumentare il numero degli adulti che partecipano ad iniziative di istruzione e formazione; ha favorito l'integrazione linguistica e sociale degli stranieri e il reinserimento delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale; ha promosso l'occupabilità e l'invecchiamento attivo.

Nell'allegato 1 sono indicati, per ciascuna priorità, i dati relativi agli specifici destinatari coinvolti nei corsi di educazione degli adulti (EDA) erogati dai CTP e dagli istituti secondari gestori dei corsi serali (ISGCS) negli anni 2006-2008.

<sup>1</sup> La percentuale rappresenta una valutazione complessiva sull'andamento della popolazione adulta nei quattro ambiti di indagine della ricerca ALL

<sup>2</sup> Cfr. nota 1

## I DATI

Nel corso dell'ultimo decennio, si è assistito a un progressivo consolidamento del ruolo svolto nel Paese dai Centri Territoriali Permanenti, che sono passati da 389 nell'anno scolastico 1998/1999 a 532 nell'anno scolastico 2007/2008. Nel suddetto periodo si possono individuare due fasi: una prima fase di forte espansione e diffusione sul territorio (corrispondente alle annualità 1998/99-2000/01) e una seconda fase di stabilizzazione, comunque orientata alla crescita (corrispondente alle annualità 2003/04 - 2007/08).

Lo sviluppo delle attività dei CTP ha fatto registrare anche una maggiore differenziazione dell'offerta formativa, come testimonia l'incremento, negli ultimi cinque anni, dell'utenza dei corsi di alfabetizzazione funzionale, che hanno consentito agli adulti di continuare ad apprendere in modo più essenziale in vista del conseguimento di un diploma di istruzione tecnica, di un diploma o di una qualifica di istruzione professionale o artistica. Dall'anno scolastico 2003/2004 all'anno scolastico 2007/2008, l'utenza di tali corsi si è quintuplicata, passando da 1.218 iscritti a 6.642.

Nel complesso, si è esteso anche il bacino di utenza dei CTP, passando da una media di 391 utenti per Centro nel 1998/1999 ad una media di 756 nel 2007/2008, annualità in cui è stato raggiunto il valore massimo. Tale sviluppo sembra indicare una crescente capacità dei Centri nel catturare l'attenzione degli adulti e nel ricondurli nell'alveo del circuito scolastico mediante un'offerta formativa varia e diversificata, idonea a soddisfare i molteplici fabbisogni formativi espressi dalla popolazione.

Anche gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, gestori di corsi serali, hanno offerto un contributo all'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta. Dall'anno scolastico 2003/2004 il loro incremento è stato pari al 26,80%: le sedi di erogazione dei corsi sono, infatti, passate da un totale di 705 (anno scolastico 2003/2004) a un totale di 894 (anno scolastico 2007/2008). Tale incremento non ha comportato, però, una diminuzione del numero degli abbandoni, rimasto molto elevato nel tempo per la difficoltà che incontrano gli adulti a seguire corsi strutturati come quelli destinati ai giovani minori di 18 anni. Oltre ai corsi finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica, tali istituti hanno attivato anche altre tipologie di corso, ampliando il ventaglio dell'offerta formativa per adulti mediante l'erogazione di corsi a favore di cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale. Gli iscritti ai corsi serali per il conseguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica erano 62.304 unità nell'anno scolastico 2003/2004; sono stati 77.509 (+ 24,40 %) nell'anno scolastico 2007/2008.

Nell'allegato 2 sono riportati i principali dati relativi all'andamento dei CTP e dei corsi serali.

## LE MOTIVAZIONI DEL RIORDINO

A seguito delle attività di monitoraggio e delle indagini valutative, il sistema di istruzione degli adulti ha evidenziato alcune criticità che non lo rendono adeguato alle nuove necessità formative. Tra queste, si segnalano:

- l'eccessiva rigidità degli ordinamenti e dell'organizzazione dei percorsi che hanno impianti troppo simili a quelli dei corsi "diurni";
- la mancanza di autonomia amministrativa, didattica e organizzativa delle strutture dedicate all'istruzione degli adulti;
- l'assenza di un sistema integrato di formazione a distanza che consentirebbe di coinvolgere anche chi è lontano o desidera praticare forme più o meno estese di autoformazione assistita;
- la carenza di un chiaro e organico sistema di crediti e certificazioni che possa riguardare anche le esperienze lavorative e che venga riconosciuto da ogni livello e tipo di formazione.

La riorganizzazione dei CTP e dei corsi serali delineata nell'allegato schema di regolamento intende offrire una risposta articolata alle predette criticità, in modo da rendere più

sostenibile e compatibile l'offerta di istruzione degli adulti. Al riguardo si richiamano sinteticamente gli elementi chiave che caratterizzano il riordino.

- **Innalzare i livelli d'istruzione dell'utenza debole:** sono prioritari i percorsi destinati agli adulti per conseguire titoli di studio, ivi compresa la certificazione riguardante l'acquisizione dei saperi e delle competenze relative all'obbligo di istruzione. In questo contesto, sono considerati anche i corsi finalizzati alla conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri. Gli adulti che già possiedono un diploma o una laurea non potranno più iscriversi ai centri per conseguire ulteriori diplomi o certificati relativi a corsi di lingua straniera o informatica. Questi ultimi potranno essere previsti solo con l'ampliamento dell'offerta formativa dei centri, sempre che vi siano risorse pubbliche o private allo scopo preordinate.
- **Rafforzare l'identità dell'offerta formativa:** i centri provinciali per l'istruzione degli adulti costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di un proprio organico e di uno specifico assetto organizzativo e didattico, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale e dimensionata secondo i parametri previsti per gli istituti secondari superiori di cui alla normativa vigente.
- **Valorizzare i saperi e le competenze già possedute dagli adulti per rendere sostenibile l'offerta formativa:** i Centri, in coerenza con gli effettivi bisogni formativi degli adulti, assicurano "percorsi più brevi ed essenziali rispetto a quelli ordinari" (cfr. Piano programmatico), organizzati in livelli (I e II livello) ed articolati rispettivamente in 2 e 3 periodi didattici. A questo scopo, nel monte ore complessivo di ciascun percorso sono previste - in misura non superiore al 10% - attività di accoglienza ed orientamento finalizzate al riconoscimento dei crediti ed alla conseguente personalizzazione del percorso nel "Patto formativo individuale"; è prevista, altresì, la fruizione a distanza di una parte del percorso, previsto per ciascun livello, per non più del 20% del corrispondente monte ore complessivo del percorso.
- **Rendere l'offerta di servizio dei centri più vicina alle persone attraverso le reti territoriali:** un numero contenuto di centri, con punti di articolazione del servizio molto articolati potrà consentire di raggiungere un maggior numero di adulti con costi più contenuti.
- **Garantire la più ampia spendibilità dei titoli e delle certificazioni:** i percorsi di I e II livello fanno riferimento a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 su "Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche" (EQF) al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e favorire la mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea.

## PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Lo schema di regolamento è costituito dai 11 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento. Al comma 2 sono indicati gli ambiti interessati dalla ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lett. f), del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, in attuazione del Piano programmatico di interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo 64.

L'articolo 2 delinea l'identità dei Centri; in particolare, al comma 1, lo schema di regolamento afferma che i "Centri" costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto organizzativo e didattico, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale e dimensionata secondo i parametri previsti per gli istituti superiori dal DPR 20 marzo 2009, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale e efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi dell'art. 64, comma 4,

del citato decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008; il comma 2 stabilisce che i Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento del titolo di studio e di certificazioni riferiti al primo ciclo di istruzione e al secondo ciclo in relazione ai percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei artistici. Il comma 3 precisa che i Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al DPR n. 275 del 1999; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli opportuni adattamenti che tengono conto della particolare natura dell'utenza; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento. Il comma 4 stabilisce che i punti di erogazione del servizio di istruzione assicurato dai Centri sono determinati sulla base dei criteri definiti dal citato DPR 20 marzo 2009; il comma 5 prevede che i Centri possono ampliare l'offerta formativa nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, secondo quanto previsto dal DPR n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia ed anche nel quadro di accordi con Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni.

L'articolo 3 stabilisce che ai Centri possono iscriversi gli adulti in età lavorativa, anche immigrati, che non abbiano assolto all'obbligo di istruzione o che non siano in possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore, nonché coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione.

L'articolo 4 definisce l'assetto didattico dei Centri; i Centri realizzano percorsi di istruzione di I e di II livello; i percorsi di I livello sono articolati in due periodi didattici così strutturati: primo periodo didattico, finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione; secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze relative al 9° e 10° anno dell'obbligo di istruzione che si assolve nel primo biennio degli istituti tecnici o professionali o nei licei artistici; nell'ambito dei percorsi di I livello sono attivati, altresì, i corsi di alfabetizzazione in lingua italiana destinati agli adulti stranieri; i percorsi di II livello dell'istruzione tecnica e professionale sono articolati in 3 periodi didattici, così strutturati: primo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; terzo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo. I percorsi di I livello, relativi al primo periodo didattico hanno un orario complessivo di 400 ore destinato allo svolgimento di attività ed insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attese in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado, da sviluppare anche nella prospettiva delle *Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria*, di cui al DM 139 del 2007. In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente interessato; detta quota può essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri. I percorsi di I livello, relativi al secondo periodo didattico, e quelli di II livello hanno un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previ-

sto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali corrispondenti alle singole aree di indirizzo. I percorsi di II livello, finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dagli ordinamenti del liceo artistico, possono essere realizzati dai Centri secondo le medesime modalità didattiche dei percorsi di II livello dell'istruzione tecnica e professionale anche attraverso gli accordi di rete di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99 stipulati con le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di liceo artistico. Il comma 7 prevede che con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili per lo studente i carichi orari di cui ai commi 5 e 6, attraverso: il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto; la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e); la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto per ciascun livello, per non più del 20% del corrispondente monte ore complessivo; la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del piano di studio individualizzato per non più del 10% del corrispondente monte ore complessivo del percorso .

L'articolo 5 delinea l'assetto organizzativo dei percorsi di istruzione dei Centri, stabilendo che essi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti tecnici, per gli istituti professionali e per i Licei artistici; si riferiscono ai risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenza relativi agli insegnamenti dei citati istituti; sono progettati per unità di apprendimento, intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze, correlate ai periodi didattici dei percorsi di I e II livello, da erogare anche a distanza e che rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti; sono organizzati per gruppi di livello, corrispondenti a ciascun periodo didattico, di ciascun livello; sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, attraverso la definizione di un piano di studio individualizzato sulla base del "Patto Formativo Individuale" definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto; nei commi 2 e 3 si stabilisce che i Centri costituiscono, ai fini dell'ammissione al gruppo di livello cui l'adulto chiede di accedere, avendone titolo, commissioni per la definizione del "Patto formativo individuale", composte dai docenti dei gruppi di livello e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. L'ammissione al livello successivo è subordinata al possesso della certificazione relativa al livello precedente. Tenuto conto dei titoli e delle certificazioni possedute dall'interessato, le commissioni possono sottoporre l'adulto medesimo ad eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, abilità e competenze possedute, ferma restando la necessità di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale.

L'articolo 6 disciplina la materia della valutazione finale, dei titoli di studio e delle certificazioni; in particolare, il comma 1 stabilisce che la valutazione è definita a partire dal Patto formativo individuale, in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali ed informali. Nel comma 2 si precisa che il primo periodo didattico dei percorsi di I livello ed il terzo periodo didattico dei percorsi di II livello si concludono entrambi con un esame di Stato per il rilascio rispettivamente del titolo conclusivo di studio del primo ciclo e del titolo conclusivo di studio del secondo ciclo. I titoli di studio sono validi per il proseguimento degli studi e a tutti gli altri effetti. Al comma 3, lo schema di regolamento detta criteri per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di I livello; in particolare, viene stabilito che l'esame di Stato consiste nelle seguenti prove: tre prove scritte, di cui la prima in

italiano riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse dei linguaggi ovvero all'asse storico-sociale; la seconda in lingua straniera in relazione a quella indicata nel patto formativo individuale; la terza riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse matematico; la specifica prova scritta a carattere nazionale, di cui alla all'art. 1, comma 4 della legge 25 ottobre 2007, n. 176; un colloquio pluridisciplinare teso ad accertare le competenze relative ai risultati di apprendimento attesi in esito al percorso, tenuto conto dell'effettivo percorso svolto dall'adulto in base al patto formativo individuale, in modo da valorizzare le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali ed informali. L'ammissione all'esame di Stato di è disposta dai docenti del gruppo di livello, previo accertamento dell'effettivo svolgimento da parte dell'adulto del percorso personalizzato definito sulla base del Patto formativo individuale, fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non abbiano frequentato almeno il 70% del percorso ivi previsto per documentati motivi. L'esame di Stato si conclude con un motivato giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame. In ogni caso, al termine di ciascun periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione che è condizione di accesso al periodo didattico successivo. Il comma 7 prevede che con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni di esame e di redazione del giudizio complessivo finale, nonché le linee guida per la valutazione e la certificazione, ivi compresi i relativi modelli.

L'articolo 7 stabilisce che i Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni vigenti, di cui al titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, con alcuni specifici adattamenti: il consiglio di classe è composto dai docenti del gruppo di livello e da tre studenti eletti dal relativo gruppo; il collegio dei docenti è articolato in sezioni, corrispondenti a ciascuno dei livelli dei percorsi; la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella Giunta esecutiva è sostituita con la rappresentanza degli studenti; il collegio dei docenti elegge, nel proprio ambito, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 297/94, assicurando la rappresentanza dei docenti appartenenti ai differenti livelli. In ogni caso nella fase di prima applicazione del presente decreto, le funzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta sono svolte dal commissario straordinario.

L'articolo 8 stabilisce che la gestione amministrativo-contabile dei Centri per l'istruzione degli adulti è disciplinata, come per tutte le altre istituzioni scolastiche autonome, dal regolamento adottato con decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.

L'articolo 9 stabilisce i criteri per la determinazione degli organici dei Centri; in particolare, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, la dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale ed è definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del Centro al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai livelli di cui all'articolo 4; il comma 2 stabilisce che l'organico è determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, mediante l'annuale decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri generali: per i percorsi di I livello, con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 120 allievi forniti di competenze per ciascuno degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione; per i percorsi di II livello con riferimento al rapporto non superiore a un docente ogni dodici studenti, in relazione ai carichi orario previsti al comma 5 del medesimo articolo; il comma 3, inoltre, precisa che a partire dall'anno scolastico 2010-2011, la dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario è definita nei limiti di organico disponibili a legislazione vigente in relazione agli indici previsti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera e), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133", sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del Centro al competente ufficio scolastico regionale, riferiti alla serie storica degli ultimi due anni degli studenti scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai livelli di cui all'articolo 4; ferma restando la dotazione organica del personale ATA a livello regionale definita ai sensi del sopra citato regolamento, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può assegnare ai Centri unità di personale del profilo di assistente tecnico ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate. Infine, il comma 4 stabilisce che con l'annuale decreto interministeriale, di cui al comma 2, vengono definiti i criteri per la determinazione degli organici nella fase di passaggio al nuovo ordinamento di cui al presente regolamento.

**L'articolo 10** prevede che i percorsi di istruzione dei centri sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche mediante la collaborazione dell'ANSAS; il comma 2, inoltre, stabilisce che i risultati di apprendimento dei percorsi dei Centri sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI. Il Ministro presenta i risultati del monitoraggio e della valutazione al Parlamento in un apposito rapporto redatto ogni 3 anni

**L'articolo 11** disciplina il passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento; in particolare, lo schema stabilisce che tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti, di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455 e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui all'ordinamento precedente, cessano di funzionare il 31 agosto 2011; il comma 2 precisa che gli studenti già iscritti e frequentanti i Centri territoriali e i corsi serali di cui al comma 1 proseguono il loro percorso di studio nei Centri riorganizzati di cui all'articolo 1 del regolamento sulla base del patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), con riferimento all'assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5; il comma 3 stabilisce che la composizione degli organi collegiali di cui all'articolo 7 si applica ai Centri istituiti e funzionanti a partire dal 1° settembre 2010. Infine, con il comma 4, stabilisce l'abrogazione delle disposizioni contenute all'articolo 5, comma 1, lettera d), e agli articoli 137 e 169 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e di ogni altra disposizione non legislativa comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.

Per ogni *target group*, i CTP e gli ISGCS hanno erogato nel periodo 2006-2008 quasi 40mila corsi, articolati come segue:

Tipologia di corso	Anno 2006/07	Anno 2007/08	Biennio 2006-2008
1. Corsi di alfabetizzazione culturale di scuola primaria con valutazione finale	1613	2102	3715
2. Corsi di scuola secondaria di primo grado con esame di stato	1787	2111	3898
3. Corsi a favore di cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale (CILS)	3209	4152	7361
4. Corsi brevi modulari di alfabetizzazione funzionale <sup>3</sup> (CBMAF):	12112	12092	24204
<b>Totale</b>	<b>18721</b>	<b>20457</b>	<b>39178</b>

A questi sono da aggiungere i percorsi erogati dagli ISGCS, finalizzati al conseguimento del Diploma/Qualifica, che, nell'a.s 2007/2008, risultano così distribuiti:

TIPO-ISTITUTO	Totale		I		II		III		IV		V	
	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi
ISTITUTI PROFESSIONALI	21.513	1.106	2.748	122	2.633	132	6.295	318	5.251	261	4.586	273
ISTITUTI TECNICI	38.417	1.899	3.260	150	3.607	183	8.509	409	10.703	532	12.338	625
ISTITUTI D'ARTE	654	31	30	1	227	10	120	6	161	6	116	8
ISTITUTO MAGISTRALE	467	23	45	2	58	3	100	5	130	6	134	7
LICEO ARTISTICO	1.343	75	299	13	362	21	326	19	331	21	25	1
<b>TOTALE</b>	<b>62.394</b>	<b>3.134</b>	<b>6.382</b>	<b>288</b>	<b>6.887</b>	<b>349</b>	<b>15.350</b>	<b>757</b>	<b>16.576</b>	<b>826</b>	<b>17.199</b>	<b>914</b>

<sup>3</sup> Alfabetizzazione Linguistica:

Lingua Francese 1° Livello, 2° Livello. Livello Avanzato

Lingua Inglese 1° Livello 2° Livello Livello Avanzato

Lingua Spagnola 1° Livello Lingua 2° Livello. Livello Avanzato

Lingua Tedesca 1° Livello 2° Livello Livello Avanzato

Altre Lingue

Alfabetizzazione informatica: 1° Livello Informatica 2° Livello

Multimedialità

Altre tipologie: Animazione Teatrale; Attività motorio-sportiva; Avvio alla formazione professionale e orientamento di base Cultura Generale Educazione Artistica (arte, beni culturali) Educazione Espressiva (grafico-pittorica, plastica, letteraria, ecc.)

## ALLEGATO 2

### TREND DELL'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DAL 1998/99 AL 2007/08

#### L'ANDAMENTO DEI CTP

AA.SS.	CTP	INDICATORI	CA	CSI	CPC	CILS	CBM	CP/S	TOT.
1998/99	389	corsi	649	1.710	2.359	431	4.407	-	7.197
		iscritti	16.473	47.657	64.130	6.739	81.150	-	152.019
1999/00	492	corsi	1.481	1.626	3.107	487	9.522	-	13.116
		iscritti	d.n.d.	d.n.d.	81.435	228.782		-	310.217
2000/01	516	corsi	791	1.754	2.545	1.779	9.737	-	14.061
		iscritti	14.795	39.470	54.265	34.415	249.193	-	337.873
2001/02	546	corsi	851	1.712	2.563	2.219	12.286	-	17.068
		iscritti	17.690	41.540	59.230	42.855	284.922	-	387.007
2002/03	<i>dati non disponibili per questa annualità</i>								
2003/04	540	corsi	1.072	1.924	2.996	3.160	13.219	-	19.536
		iscritti	19.104	22.832	41.936	44.912	273.151	1.218	361.217
2004/05	524	corsi	1.023	1.871	2.894	3.466	13.420	-	19.780
		iscritti	19.966	39.897	59.863	65.743	227.826	1.571	355.003
2005/06	534	corsi	979	1.811	2.790	4.044	13.707	-	20.541
		iscritti	18.516	40.253	58.769	69.203	220.811	2.408	351.191
2006/07	529	corsi	1.613	1.787	3.400	3.172	12.024	-	18.596
		iscritti	34.591	43.695	78.286	60.618	239.069	6.043	384.016
2007/08	532	corsi	2.102	2.111	4.213	4.107	11.998	-	20.318
		iscritti	43.531	42.310	85.841	78.877	230.928	6.642	402.288

*Legenda* - CA: Corsi di Alfabetizzazione culturale di scuola primaria; CSI: Corsi di scuola Secondaria di I grado con esame di Stato; CPC: Corsi del Primo Ciclo di istruzione; CILS: Corsi a favore dei cittadini stranieri per l'Integrazione Linguistica e Sociale; CBM: Corsi Brevi Modulari, di alfabetizzazione funzionale; CP/S: Corsi Preparatori ai Serali (finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica).

#### L'ANDAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO GESTORI DI CORSI SERALI

AA.SS.	Serali	INDICATORI	CILS	CBM	CS	TOT.
2003/04	705	corsi	9	152	-	161
		iscritti	125	2.644	62.304	65.073
2004/05	735	corsi	18	113	-	131
		iscritti	425	1.412	66.865	68.702
2005/06	806	corsi	26	194	-	220
		iscritti	453	2.327	71.890	74.670
2006/07	882	corsi	37	88	-	125
		iscritti	987	1.477	80.579	83.043
2007/08	894	corsi	45	94	-	139
		iscritti	899	1.874	77.509	80.282

*Legenda* - Serali: Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado gestori di corsi serali (punti di erogazione); CILS: Corsi a favore dei cittadini stranieri per l'Integrazione Linguistica e Sociale; CBM: Corsi Brevi Modulari, di alfabetizzazione funzionale; CS: Corsi Serali finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica.